

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 2 luglio 2012

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2012, n. 91.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. (12G0111) Pag. 1

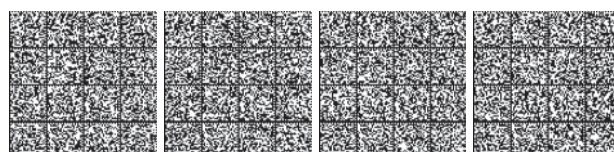
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 giugno 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Rio Marina e nomina del commissario straordinario. (12A07305) Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 giugno 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Cersara. (12A07306) Pag. 15



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2012.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina. (12A07407) *Pag.* 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 giugno 2012.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Flora nell'Arte» - Medioevo, versione proof, millesimo 2012. (12A07279) *Pag.* 17

DECRETO 22 giugno 2012.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «150° Anniversario dell'Unificazione Monetaria Italiana (1862-2012)», versione fior di conio, millesimo 2012. (12A07280) *Pag.* 18

DECRETO 22 giugno 2012.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «300° Anniversario della nascita di Francesco Guardi (1712-2012)», versione proof, millesimo 2012. (12A07281) *Pag.* 19

DECRETO 25 giugno 2012.

Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni. (12A07402) *Pag.* 20

DECRETO 25 giugno 2012.

Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12A07403) *Pag.* 24

DECRETO 22 giugno 2012.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Ferrara», versione proof, millesimo 2012. (12A07274) *Pag.* 42

Ministero della giustizia

DECRETO 15 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Streidl Alexander Dieter, di titolo di studio estero valido in Italia per l'iscrizione al registro e l'esercizio di «revisore contabile». (12A07278) *Pag.* 43

Ministero della salute

DECRETO 20 giugno 2012.

Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2010/72/UE dell'8 febbraio 2010, concernente la non iscrizione di determinate sostanze attive negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici. (12A07200) *Pag.* 44

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 3 maggio 2012.

Modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83. (12A07408) *Pag.* 58

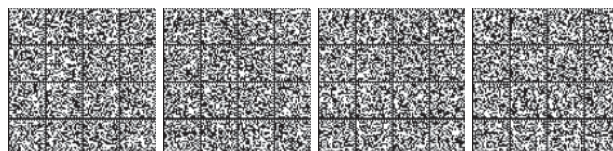
DECRETO 18 giugno 2012.

Differimento della data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa. (12A07401) *Pag.* 67

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 aprile 2012.

Modifica al decreto 6 agosto 2010, concernente l'attivazione degli interventi in favore di investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale. (12A07405) *Pag.* 68



Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «300° Anniversario della nascita di Francesco Guardi (1712-2012)», millesimo 2012, è stabilito in euro 70.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 4 marzo 2013, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di vendita «Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi, 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - via Salaria, 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 64,00;

da 501 unità euro 62,72.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

12A07281

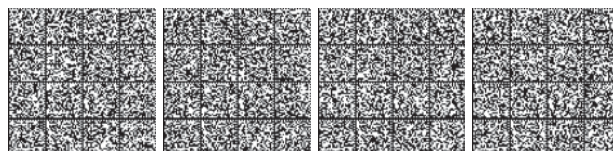
DECRETO 25 giugno 2012.

Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza



pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernenti il Patto di stabilità interno per gli enti locali e per le regioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico degli Enti locali e, in particolare gli articoli 182-185, che individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti locali, e l'art. 191, concernente regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-*bis* concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70 riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della Pubblica amministrazione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante modalità di attuazione dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2009, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2010 recante individuazione e attribuzioni degli uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che, ai fini della definizione di credito certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito delle relative disponibilità;

Ritenuto opportuno favorire la libera negoziazione tra fornitori, banche ed intermediari finanziari dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, anche nelle forme dell'anticipazione su crediti;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 giugno 2012;

Decreta:

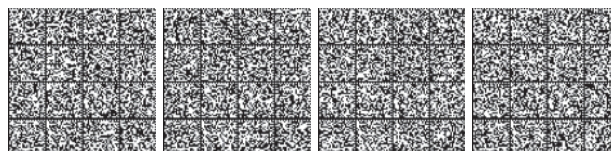
Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Disciplina altresì le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.

2. Sono oggetto della disciplina del presente decreto i crediti vantati nei confronti degli enti di cui al comma 1 ad eccezione dei:

a) crediti nei confronti degli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei crediti sorti prima



del commissariamento una volta cessato lo stesso e dei crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) crediti nei confronti delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e dei relativi enti del servizio sanitario nazionale.

3. Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

4. Gli allegati da 1 a 3 sono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

1. I pagamenti correnti e in conto capitale delle regioni e i pagamenti in conto capitale degli enti locali conseguenti alle certificazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno; gli enti del Servizio sanitario nazionale sono vincolati agli obblighi del presente decreto solo se compatibili con i saldi programmati di finanza pubblica.

2. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno il certificato può essere emesso senza data, selezionando l'opzione nell'apposito modello di cui all'allegato 2.

3. Per i certificati ai quali non viene apposta la data ai sensi del comma 2, la tempistica dei pagamenti avviene in conformità con gli obiettivi di finanza pubblica e non si applica la compensazione di cui all'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 3.

Procedimento di certificazione nella forma ordinaria

1. Nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica di cui all'art. 4, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

2. L'amministrazione debitrice, nel termine di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, decorrente dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, utilizzando il modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale.

3. La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.

4. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione debitrice procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.

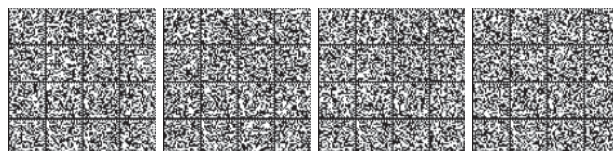
5. Laddove previsto, il versamento di cui all'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio della certificazione.

6. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice. Tra i debiti di cui al periodo precedente non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e del decreto ministeriale di attuazione, relativamente alle quali il creditore dichiara nell'istanza di certificazione l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

7. Ove l'importo certificato venga in parte utilizzato dal creditore, in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e del decreto ministeriale di attuazione, l'importo del credito da utilizzare in compensazione è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

8. Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.

9. Le amministrazioni curano l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata.



Art. 4.

*Procedimento di certificazione
mediante piattaforma elettronica*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio sito istituzionale.

2. Le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale rendono disponibile la certificazione telematica conformemente a quanto previsto nelle istruzioni tecniche di cui al comma 1 ovvero richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va redatta utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 1.

4. Utilizzando la piattaforma elettronica di cui al presente articolo, le amministrazioni debtrici certificano secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 8 del precedente art. 3.

5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nella eventuale cessione dei crediti certificati o oggetto di anticipazione mediante attestazione del relativo flusso dati di interscambio con i detti soggetti, e un livello di certezza e sicurezza adeguato alla vigente normativa in materia.

6. Le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.

7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debtrici.

8. I dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione, sono resi disponibili anche ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente la messa a disposizione delle informazioni nelle modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun mese.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

Commissario ad acta - certificazione ordinaria

1. Decorso il termine di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta agli uffici di cui all'art. 9, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando l'allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata alla regione o all'ente debitore.

2. Il Direttore del competente ufficio di cui al comma 1, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della seconda istanza, nomina un Commissario ad acta utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dalla regione o dall'ente debitore.

3. L'incarico di Commissario ad acta è conferito prioritariamente a un dirigente o un funzionario dell'amministrazione debitrice o, in subordine, della competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o, infine, del relativo ufficio, anche territoriale, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Il Commissario ad acta opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso gli Uffici dell'amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.

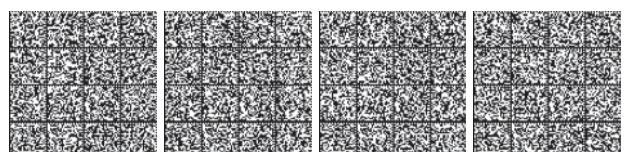
5. Il Commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione, entro i successivi 50 giorni dalla nomina, utilizzando l'allegato 2-bis, in forme compatibili ai vincoli del patto di stabilità interno, ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, con i saldi programmati di finanza pubblica, e ne dà contestuale comunicazione alla regione o all'ente debitore.

6. Le attività previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

*Commissario ad acta - certificazione mediante
piattaforma elettronica*

1. Decorso il termine di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza



za di nomina di un commissario ad acta agli uffici di cui all'art. 5, comma 1, utilizzando l'allegato 1-*bis*, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata alla regione o all'ente debitore.

2. Il Direttore del competente ufficio di cui al comma 1, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della seconda istanza, nomina un commissario ad acta utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dalla regione o dall'ente debitore.

3. L'incarico di Commissario ad acta è conferito prioritariamente a un dirigente o un funzionario dell'Ente debitore o, in subordine, della competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o, infine, del relativo ufficio, anche territoriale, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Il Commissario opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso l'ente debitore ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.

5. Il Commissario provvede al rilascio della certificazione in forme telematiche utilizzando il modello generato dal sistema conforme all'allegato 2-*bis*, entro i successivi 50 giorni dalla nomina, in forme compatibili con i vincoli del patto di stabilità interno, ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, con i saldi programmati di finanza pubblica, e ne dà contestuale comunicazione all'ente debitore.

6. Le attività previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Accettazione preventiva della cessione del credito da parte dell'amministrazione debitrice

1. Con la certificazione di cui agli articoli precedenti, l'amministrazione debitrice accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

Art. 8.

Monitoraggio

1. L'amministrazione debitrice comunica mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche ai fini dell'implementazione della Banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e Dipartimento del tesoro, l'ammontare delle certificazioni rilasciate, incluse quelle di cui all'art. 3, specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile all'incasso. Tale comunicazione non è necessaria per le certificazioni su piattaforma elettronica.

2. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e all'Unione delle province italiane (UPI).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2012

Il Ministro: MONTI

12A07402

DECRETO 25 giugno 2012.

Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

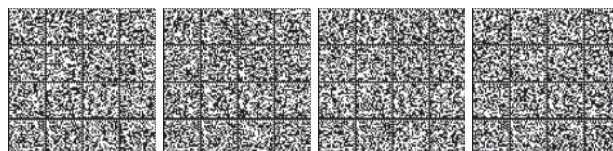
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 31, comma 1-*bis*, in materia di "Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo" il quale dispone che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente "Riordino del Servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337";



Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, con la legge del 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l’art. 3, recante “Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l’art. 10, in materia di controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 9, comma 3-*bis* in materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”;

Visto il decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e, in particolare, l’art. 35 in materia di “Misure per la tempestività dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica”;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 maggio 2012 in attuazione del citato art. 9, comma 3-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 giugno 2012;

Decreta:

Art. 1.

Pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante compensazione

1. Ai sensi dell’art. 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pa-

gamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali; nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione di cui all’art. 2. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze tale compensazione può essere estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo.

2. Il pagamento di cui al comma 1 è ammesso anche per gli oneri accessori, per gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione ed è applicabile, inoltre, per le imposte la cui riscossione è affidata all’agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2.

Acquisizione della certificazione

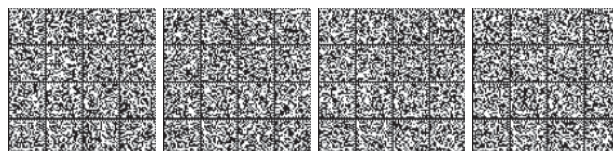
1. Per esercitare la compensazione di cui all’art. 1, il titolare del credito acquisisce la certificazione prevista dall’art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, utilizzabile a tale fine in base al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 3.

Compensazione dei crediti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, in presenza della certificazione prevista dall’art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, disciplinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Per enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 1, si intendono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.



Art. 4.

Compensazione del credito ceduto

1. Il titolare del credito, acquisita la certificazione di cui all'art. 2, la presenta all'agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme di cui all'art. 1 e, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. L'agente della riscossione, trattiene l'originale della certificazione di cui all'art. 2, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'agente della riscossione, l'Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della riscossione che informa il titolare del credito.

4. In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritto a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione. L'agente della riscossione comunica all'ente debitore e all'ente impositore entro i cinque giorni lavorativi successivi l'avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

5. L'agente della riscossione comunica mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare delle compensazioni effettuate con l'indicazione del tributo nonché degli oneri accessori, degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione oggetto di compensazione.

6. L'estinzione del debito per compensazione non comporta oneri di riversamento in capo all'agente della riscossione.

7. Restano in ogni caso dovuti gli eventuali interessi di mora e l'aggio, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturati dal momento della quantificazione del debito, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, fino alla data di estinzione del debito.

Art. 5.

Riscossione nei confronti dell'amministrazione debitrice

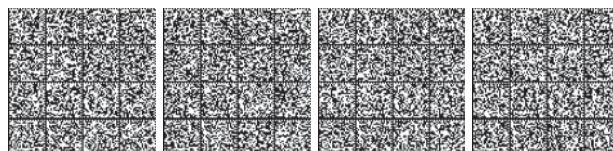
1. L'ente debitore è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della certificazione di cui all'art. 2, utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa. Il mancato pagamento alla predetta scadenza comporta l'applicazione degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2012

Il Ministro: MONTI



Allegato 1

ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3BIS DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Da indirizzare a:

Amministrazione: _____

Indirizzo: _____

CAP, Città, Provincia: _____

1. DATI DEL CREDITORE (contrassegnare l'opzione applicabile)☐ **DITTA INDIVIDUALE**

Denominazione/Ragione Sociale _____

Cognome e Nome del titolare _____

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

Riferimenti telefonici _____

Indirizzo E-mail _____

☐ **SOCIETA'**

Denominazione/Ragione Sociale _____

Sede legale _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

Iscrizione CCIAA nel Registro delle Imprese _____

Riferimenti telefonici _____

Indirizzo E-mail _____

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome e Nome _____

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

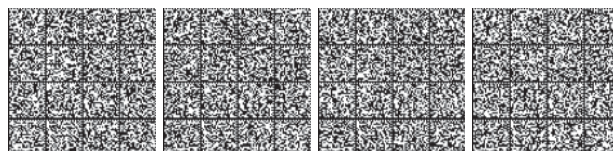
Riferimenti telefonici _____

Indirizzo E-mail _____

2. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione _____

Codice Fiscale _____



3. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito (in Euro) _____

Documenti relativi al credito (contrassegnare le opzioni applicabile)

☐ Fattura n. _____ in data _____ di importo _____☐ Parcella n. _____ in data _____ di importo _____☐ Altro (specificare) _____ n. _____ in data _____ di importo _____

Eventuali altri elementi utili all'individuazione del credito, inclusa la descrizione dell'oggetto del contratto (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalto), la data e altri estremi del contratto

In relazione ai crediti sopra indicati, il sottoscritto chiede il rilascio della certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

4. DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data odierna, per la medesima ragione di credito, non sono pendenti procedimenti giurisdizionali.

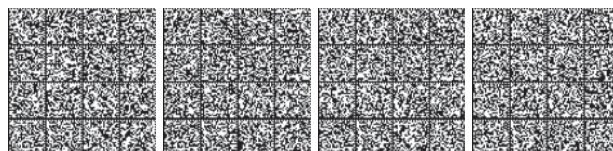
Il sottoscritto accetta, nelle more dell'ottenimento della certificazione, ovvero della comunicazione del diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza, né a cedere a terzi i crediti medesimi.

Il sottoscritto accetta altresì, nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

Il sottoscritto dichiara che (contrassegnare l'opzione applicabile):

☐ intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un importo pari a Euro: _____

☐ non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.



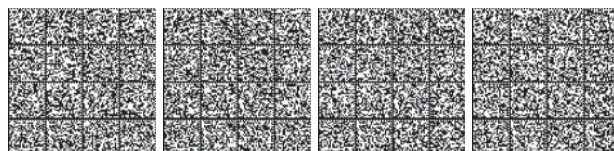
Luogo e Data _____

Firma del creditore o del rappresentante legale _____

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di certificazione.

Luogo e Data _____

Firma del creditore o del rappresentante legale _____



Allegato 1 bis

ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3BIS DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Da indirizzare a:

Amministrazione: _____

Indirizzo: _____

CAP, Città, Provincia: _____

1. DATI DEL CREDITORE (contrassegnare l'opzione applicabile)☐ **DITTA INDIVIDUALE**

Denominazione/Ragione Sociale _____

Cognome e Nome del titolare _____

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

Riferimenti telefonici _____

Indirizzo E-mail _____

☐ **SOCIETA'**

Denominazione/Ragione Sociale _____

Sede legale _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

Iscrizione CCIAA nel Registro delle Imprese _____

Riferimenti telefonici _____

Indirizzo E-mail _____

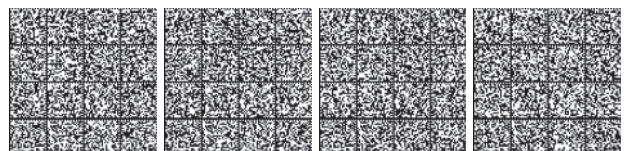
DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome e Nome _____

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

Riferimenti telefonici _____

Indirizzo E-mail _____



2. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione _____

Codice Fiscale _____

3. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito (in Euro) _____

Documenti relativi al credito (contrassegnare le opzioni applicabile)

☐ Fattura n. _____ in data _____ di importo _____☐ Parcella n. _____ in data _____ di importo _____☐ Altro (specificare) _____ n. _____ in data _____ di importo _____

Eventuali altri elementi utili all'individuazione del credito, inclusa la descrizione dell'oggetto del contratto (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalto), la data e altri estremi del contratto

In relazione al credito sopra indicato, il sottoscritto chiede la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione del credito prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

4. DICHIARAZIONI

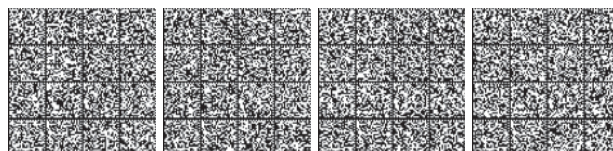
Il sottoscritto dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data odierna, per la medesima ragione di credito, non sono pendenti procedimenti giurisdizionali.

Il sottoscritto accetta, nelle more dell'ottenimento della certificazione, ovvero della comunicazione del diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza, né a cedere a terzi i crediti medesimi.

Il sottoscritto accetta altresì, nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

Il sottoscritto dichiara che (contrassegnare l'opzione applicabile):

☐ intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un importo pari a Euro: _____



☐ non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

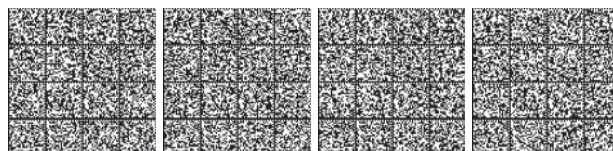
Luogo e Data _____

Firma del creditore e del rappresentante legale _____

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di certificazione.

Luogo e Data _____

Firma del creditore e del rappresentante legale _____



Allegato 2*Da redigere su carta intestata*

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.

Data di ricezione dell'istanza da parte del creditore _____

1. DATI DEL CREDITORE (soggetto richiedente, contrassegnare l'opzione applicabile)☐ **DITTA INDIVIDUALE**

Denominazione/Ragione Sociale _____

Cognome e Nome del titolare _____

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

☐ **SOCIETA'**

Denominazione/Ragione Sociale _____

Sede legale _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

2. DATI RELATIVI AL CREDITO

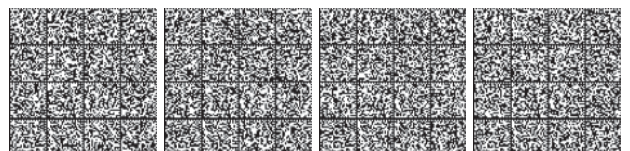
Ammontare complessivo del credito incluso nell'istanza (in Euro) _____

Data ed altri Estremi del contratto _____

Descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti _____

3. CERTIFICAZIONE

Numero certificazione (indicare il progressivo della certificazione) _____



Vista l'istanza di cui sopra presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Visti gli atti d'ufficio,

Riscontrato che il creditore istante è titolare del credito di cui sopra,

Effettuata la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602¹, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 dalle quali risulta che (contrassegnare l'opzione applicabile):

- ☐ non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
- ☐ esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di Euro _____

Riscontrato che il credito (contrassegnare le opzioni applicabili):

- ☐ è certo, liquido, ed esigibile alla data della presente certificazione;
- ☐ è risultato totalmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

- ☐ può essere certificato per un ammontare pari a _____ euro, in quanto parzialmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

- ☐ può essere certificato per un ammontare pari a _____ euro, al netto di un importo pari a _____ euro, per la compensazione con i seguenti debiti dell'istante verso questa Amministrazione/Ente²:

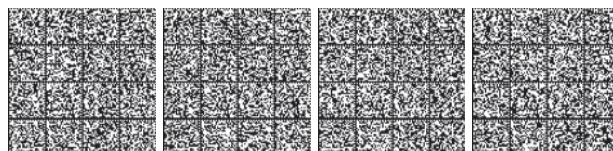
Considerato che (contrassegnare l'opzione applicabile):

- ☐ il credito si riferisce alla competenza dell'anno in corso, Capitolo di spesa n. / intervento n / conto n..³
_____ della seguente categoria economica/voce del bilancio _____

¹ Istruttoria da realizzare per i crediti superiori a 10.000 euro.

² Tra i debiti dell'istante non rientrano le somme iscritte a ruolo relativamente alle quali il creditore dichiara nell'istanza di certificazione l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

³ Capitolo di spesa per le regioni, intervento per gli enti locali, conto per gli enti del Servizio del SSN



☐ sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio, Capitolo di spesa n. / intervento n/ conto n² della seguente categoria economica/voce del bilancio

SI CERTIFICA CHE

A. Per le spese di natura corrente:

- l'importo del credito è pari a euro _____ e

☐ sarà pagato in data _____ (tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione), ovvero

☐ non può essere indicata la data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno (per le Regioni)

B. Per le spese in conto capitale:

- l'importo del credito è pari a euro _____ e

☐ sarà pagato in data _____ (tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione), ovvero

☐ non può essere indicata la data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno (per le Regioni e gli Enti locali)

SI RISCONTRA che il creditore istante (contrassegnare le opzioni applicabili):

☐ non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

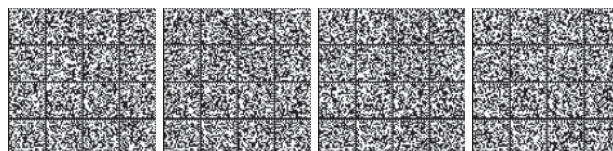
☐ intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un importo pari a Euro _____

L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo va annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

SI ACCETTA la cessione del credito di cui sopra, ai sensi dell'art. 117, comma 4, del D.lgs. 163/2006 e si precisa che eventuali pagamenti diretti per la medesima ragione di credito potranno essere effettuati solo previa restituzione del presente certificato in originale.

Luogo e Data _____

Firma (con indicazione della qualifica ricoperta nell'amministrazione) _____



Allegato 2 bis*Intestazione del Commissario ad acta*

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.

Al creditore richiedente _____

e, p.c. all'amministrazione debitrice _____

Data di ricezione dell'istanza da parte del creditore _____

1. DATI DEL CREDITORE (soggetto richiedente, contrassegnare l'opzione applicabile)☐ **DITTA INDIVIDUALE**

Denominazione/Ragione Sociale _____

Cognome e Nome del titolare _____

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

☐ **SOCIETA'**

Denominazione/Ragione Sociale _____

Sede legale _____

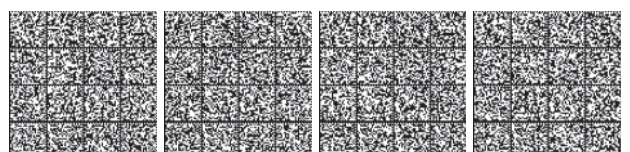
Codice Fiscale/Partita IVA _____

2. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito incluso nell'istanza (in Euro) _____

Data ed altri Estremi del contratto _____

Descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti _____



3. CERTIFICAZIONE

Numero certificazione (indicare il progressivo della certificazione) _____

Vista l'istanza di cui sopra presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Visto il provvedimento di nomina a Commissario ad acta in data _____

Visti gli atti d'ufficio dell'amministrazione debitrice;

Eseguiti gli accertamenti ed i riscontri ritenuti necessari presso gli uffici dell'amministrazione debitrice;

Riscontrato che il creditore istante è titolare del credito di cui sopra,

Effettuata la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602¹, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 dalle quali risulta che (contrassegnare l'opzione applicabile):

☐ non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

☐ esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di Euro _____

Riscontrato che il credito (contrassegnare le opzioni applicabili):

☐ è certo, liquido, ed esigibile alla data della presente certificazione;

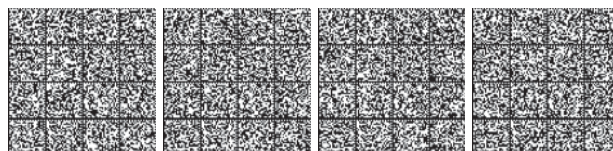
☐ è risultato totalmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

☐ può essere certificato per un ammontare pari a _____ euro, in quanto parzialmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

☐ può essere certificato per un ammontare pari a _____ euro, al netto di un importo pari a _____ euro, per la compensazione con i seguenti debiti dell'istante verso questa Amministrazione/Ente²:

¹ Istruttoria da realizzare per i crediti superiori a 10.000 euro.

² Tra i debiti dell'istante non rientrano le somme iscritte a ruolo relativamente alle quali il creditore dichiara nell'istanza di certificazione l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.



Considerato che (contrassegnare l'opzione applicabile):

☐ il credito si riferisce alla competenza dell'anno in corso, Capitolo di spesa n. / intervento n / conto n..³
della seguente categoria economica/voce del bilancio _____

☐ sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio, Capitolo di spesa n. / intervento n/ conto n ²
della seguente categoria economica/voce del bilancio _____

SI CERTIFICA CHE

A. Per le spese di natura corrente:

- l'importo del credito è pari a euro _____ e

☐ sarà pagato in data _____ (tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione), ovvero

☐ non può essere indicata la data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno (per le Regioni)

B. Per le spese in conto capitale:

- l'importo del credito è pari a euro _____ e

☐ sarà pagato in data _____ (tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione), ovvero

☐ non può essere indicata la data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno (per le Regioni e gli Enti locali)

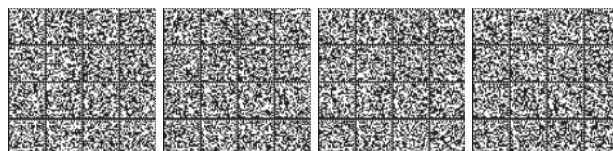
SI RICONTRA che il creditore istante (contrassegnare le opzioni applicabili):

☐ non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

☐ intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un importo pari a Euro _____

L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo va annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

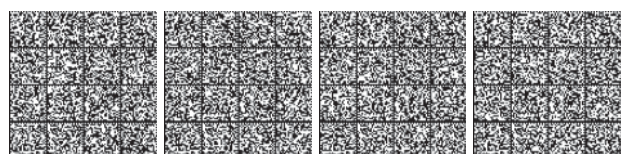
³Capitolo di spesa per le regioni, intervento per gli enti locali, conto per gli enti del Servizio del SSN



SI ATTESTA che la regione o l'ente debitore ha accettato la cessione del credito di cui sopra, ai sensi dell'art. 117, comma 4, del D.lgs. 163/2006 e si precisa che eventuali pagamenti diretti per la medesima ragione di credito potranno essere effettuati solo previa restituzione del presente certificato in originale.

Luogo e Data _____

Firma del Commissario ad acta _____





Allegato 3

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Luogo, data

Prot. Nr.

Da inviare al commissario ad acta

Allegati:

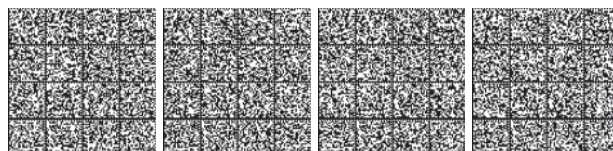
e, p.c. all'ente debitore
al creditore

OGGETTO: Nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione di crediti, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Vista l'allegata istanza presentata in data da
..... ai sensi
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.....del....., di
attuazione all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto-legge n. 185/2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

Vista l'allegata istanza per la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della
certificazione del credito, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

Verificato presso la regione o l'ente debitore che non è stata rilasciata la certificazione;



Considerato dover provvedere a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale in relazione alla suddetta istanza per la nomina di un commissario ad acta;

In relazione al credito oggetto delle allegate istanze, la S.V. è nominata commissario ad acta ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Il Direttore dell'ufficio

12A07403

